



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

13/10/2011

Alla c.a. Responsabile Amministrativo

Oggetto

Superbollo auto di grossa cilindrata: stabiliti termini e modalità di pagamento

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 237 dell'11/10/2011) il Decreto 07/10/2011 del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, attuativo della manovra correttiva in riferimento all'addizionale erariale della tassa automobilistica per le auto di grossa cilindrata (*art. 23, c. 21, D.L. 98/11 - sezione "vedi anche"*).

In sostanza, il D.M. 07/10/2011 ha stabilito quanto segue:

AMBITO SOGGETTIVO

Per l'anno **2011** sono tenuti al pagamento del "superbollo" coloro che, al 06/07/2011 (data di entrata in vigore del D.L. 98/11), dal pubblico registro automobilistico risultano essere:

- proprietari
- usufruttuari
- acquirenti con patto di riservato dominio
- utilizzatori a titolo di contratto di locazione finanziaria (leasing) di autovetture o autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a 225 chilowatt.

Per l'anno **2012 e successivi** sono tenuti al pagamento del "superbollo" coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, dal pubblico registro automobilistico risulteranno essere:

- proprietari
- usufruttuari
- acquirenti con patto di riservato dominio
- utilizzatori a titolo di contratto di locazione finanziaria (leasing) di autovetture o autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a 225 chilowatt.

Inoltre, in caso di prima immatricolazione il superbollo è dovuto **integralmente** e questo in deroga a quanto stabilito dall'art. 2, D.M. 18/11/1998, n. 462 di seguito riportato a titolo informativo:

"Articolo 2 - Autoveicoli immatricolati per la prima volta

(In vigore dal 22 gennaio 1999)

1. Per i veicoli e autoscafi immatricolati per la prima volta, le tasse sono dovute a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione e sono versate entro tale mese o nel mese successivo a quello d'immatricolazione

qualora questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.

2. Per i veicoli indicati alla lettera a) dell'articolo 1, le tasse sono corrisposte per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti; per quelli indicati alla lettera b), per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti; per tutti gli altri veicoli: fino ad una delle scadenze dei periodi fissi per essi stabiliti all'articolo 1, escluso in ogni caso il pagamento per un solo mese.

3. Per i veicoli immatricolati per la prima volta soggetti a tassa fissa annua, il tributo relativo all'anno di immatricolazione e' versato in unica soluzione nel mese in cui avviene l'immatricolazione stessa, e qualora questa abbia luogo negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa fissa annua puo' essere corrisposta nel mese successivo".

COME E QUANDO PAGARE IL SUPERBOLLO RELATIVO AL 2011

I soggetti interessati devono eseguire il versamento richiesto **entro il 10/11/2011** (ossia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento), esclusivamente mediante modello "*F24-elementi identificativi*". Le modalità sono quelle di cui all'art. 17, D.Lgs. 241/97.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate dovrà istituire il relativo codice tributo.

COME E QUANDO PAGARE IL SUPERBOLLO RELATIVO AL 2012 E SEGUENTI

I soggetti interessati dovranno eseguire il versamento richiesto entro il termine previsto per il pagamento della tassa automobilistica, sempre utilizzando il modello "*F24-elementi identificativi*".